

A.L.I.
ARTISTI LIRICI ITALIANI
INTERVENTO IN AUDIZIONE
XI COMMISSIONE LAVORO CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA, 20 OTTOBRE 2009

A nome dell'Associazione ALI Artisti Lirici Italiani, ringrazio questa Onorevole Commissione che ci dà l'opportunità di essere ascoltati su temi inerenti la nostra professione, professione composta da cantanti lirici, direttori d'orchestra, musicisti, ballerini, registi e comunque da tutti coloro che con la loro arte contribuiscono a diffondere e valorizzare lo spettacolo teatrale musicale in Italia e nel mondo.

Nonostante che, come appena detto, questi artisti siano coloro che rappresentano quotidianamente le varie forme dello spettacolo musicale dal vivo (opera lirica, sinfonica, concertistica, balletto, operetta, musical e altre moderne forme di rappresentazione in continua evoluzione), siamo di fronte ad una categoria che non ha ad oggi alcuna difesa contrattuale ed alcuna norma legislativa che pensi alla sua tutela nonostante sia una categoria che vanta migliaia di professionisti.

Possiamo dire che gli argomenti che interessano la categoria degli artisti lirici sono numerosi e talvolta molto, molto complessi: cercheremo in questa sede di essere chiari e concisi illustrando quelli che principalmente possono interessare questa necessaria proposta di legge come il contratto nazionale, il riconoscimento giuridico dell'artista, la previdenza.

- **CONTRATTO**

Bene ha fatto il proponente ad evidenziare, nella presentazione di questa proposta di legge, che le disposizioni relative alle tutele dei lavoratori dello spettacolo, che vanno dal collocamento alla previdenza, risalgono ad oltre mezzo secolo fa! Nello specifico, il primo ed ultimo contratto nazionale di lavoro degli artisti lirici a nostra conoscenza è quello stipulato il 25 Marzo 1932, anno X dell'era fascista! Già questo la dice lunga sulle norme che dovrebbero tutelare l'artista: dopo la caduta della dittatura, dopo quasi 70 anni di democrazia e anche dopo varie esortazioni ai responsabili di quegli enti che avrebbero dovuto assieme a noi mettere mano a questa grottesca situazione, abbiamo solo poche promesse e niente più. Negli anni '70 ci fu un timido tentativo di riprendere una trattativa sull'argomento che però si fermò ad una non più che lodevole ipotesi d'accordo (1971) mai ratificata, ipotesi ripresa poi nel 2000, nell'ambito di una riunione per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente: l'allora presidente della commissione sindacale dell'ANFOLS Francesco Ernani rispondendo ad una richiesta dei sindacati asseriva che "circa i rapporti con gli artisti lirici ed i comprimari si attende il documento sindacale per valutare la possibilità di rivedere l'ipotesi di accordo stipulata nel 1971". Di questi due documenti, del 1932 e del 1971, si trovano tracce ancora nei contratti privati tra alcuni teatri ed il singolo artista ma solamente per chiarire che il riferimento a quella scrittura privata era il CCNL (curiosità: una fondazione lirica del

nord Italia, in un articolo della scrittura afferma che tale articolo è disciplinato dal **vigente** CCN di categoria!). Tutto qui, altre tutele contrattuali per gli artisti lirici non esistono (ultimo ad interessarsi a questo tema fu il Decreto 28.2.2006 c.d. Buttiglione che prevedeva la “costruzione” di un contratto tipo: ovviamente nulla di fatto!). Bene dunque l’art. 4 della presente proposta che parla della formalizzazione dei rapporti di lavoro con un “foglio d’ingaggio” che abbia però a riferimento il nuovo CCNL: se così non fosse, d’altronde, il “foglio d’ingaggio” avrebbe una funzione molto parziale e a tutto discapito dell’artista.

Inoltre, l’assenza di questo strumento rende ancora più arbitrario e di conseguenza selvaggio il mercato del lavoro dove la carriera dell’artista lirico, di per sé precaria, non riesce ad avere una costanza e quindi una sicurezza in progressione; la costituzione del contratto nazionale diventerebbe quindi il primo vero indiscutibile passo verso quel progetto volto a costruire, come si annuncia nella premessa, un *welfare* su misura.

Il nuovo CCNL unico di questa categoria, dovrà infatti prevedere tra l’altro:

- denominazione del committente
- titolo dell’opera e ruolo da sostenere
- durata dell’impegno nella struttura (teatro) scelta dal committente con inizio/fine della scrittura inglobante: **A)** le giornate di prova e il numero di recite assicurate, **B)** un periodo di giornate in più che **riconoscano a pieno titolo le giornate di studio e audizione; quindi, tutte le giornate previste dal contratto (A+B) dovranno essere considerate utili ai fini pensionistici (sentenza Corte di Cassazione 14761/2000 e art.27 dello Statuto Artisti Europei Risoluzione Parlamento Europeo del 7.6.07 n°2006/2249 INI)**. Le c.d. recite eventuali diverranno effettive ed assicurate al momento dell’inizio del contratto ovvero dal primo giorno di prove
- spese di viaggio rimborsabili al 100%
- deduzione tra i costi di ammortamento anche della eventuale percentuale dell’agente di spettacolo
- **retribuzione minima a recita (siamo fermi a 10/15 anni fa!)**
- modalità di pagamento dei *cachet*
- **diritti sulle registrazioni**
- pagamenti accessori per eventuali prove antegenereali o generali con pubblico pagante o no e problematica *tournèe*
- rapporto recite/giornate di prova (1932)
- scrittura dei soli artisti lirici solisti per l’esecuzione ed interpretazione dei personaggi previsti dal compositore posti nell’elenco inizio partitura
- modalità di protesta dell’artista
- quota artisti extra comunitari
- **indennità di disoccupazione, assicurazione infortunistica, principio di solidarietà specialmente per i giovani**
- **assistenza alla maternità**
- **diritto allo sciopero**
- **regolamentazione della protesta**
- **qualsiasi modifica al contratto nazionale sarà valida solo se concordata tra**

le parti.

A proposito dell'ultimo punto, **chiediamo che venga ammessa la presenza dell'associazioni maggiormente rappresentative di categoria in tutti gli articoli dove sono necessari pareri specifici. Attualmente qualsiasi nuova disposizione viene decisa unilateralmente.**

Non è certo questa la sede per descrivere completamente il CCNL e tutti i suoi articoli, ovviamente sarà il risultato di una trattativa almeno bilaterale. Ma per noi artisti è di vitale importanza la realizzazione di questo accordo che porrebbe fine all'arbitrio con il quale oggi, e specialmente oggi, veniamo trattati. Due soli esempi: 1) non ci è più riconosciuto l'onere derivante dai diritti di interpretazione ed esecuzione (legge 22.4.1941) 2); sempre più spesso i teatri, per risparmiare su *cachet* già magri, e specialmente per le parti c.d. comprimarie che sono la maggioranza di un *cast*, usano gli artisti del coro, ovvero coloro che hanno già garanzie da tutti i punti di vista: stipendio, previdenza, Inail, garanzie su malattia, maternità più accessori vari. Proprio vero che non esiste danno senza beffa: i teatri scaricano su di noi colpe gestionali e di bilancio privandoci non solo della possibilità di un guadagno in quel preciso momento ma anche del futuro benessere non essendoci garantita la possibilità, con queste mancate scritture, di raggiungere i fatidici 120 giorni pensionabili all'anno, a tutto favore, come detto, di chi ha già garanzie acquisite!

Tutto questo con il CCNL dovrà essere regolamentato e bene fa quindi la proposta di legge a prevedere questo strumento.

Ricordiamoci che il Presidente Napolitano in una delle sue prime dichiarazioni dopo la nomina, dichiarò appunto che tutti i lavoratori devono essere tutelati con adeguata normativa.

- MATERNITA'

Uno dei temi che dovrà principalmente beneficiare di un “*welfare* su misura”, al fine di ricorrere a particolari tutele per la sua delicatezza ed importanza sociale, è la maternità. Attualmente è compito INPS erogare fondi a sostegno di questa condizione, dietro il versamento di una minima percentuale. Ci domandiamo: perchè se siamo autonomi ENPALS le nostre colleghe devono ricorrere ad un'altra cassa per avere, se l'avranno, un misero contributo? Altre casse degli autonomi prendono a riferimento l'80% del 2° anno precedente e lo dividono per 12. Il risultato è la mensilità che viene erogata alla futura madre. Semplice. Senza poi considerare la copertura previdenziale del periodo della astensione obbligatoria. E' possibile che con le floride casse dell'ENPALS non si riesca a dare dignità a questa importante, per tutti noi, condizione femminile, la maternità appunto, con uno strumento simile a quello esposto? Chiediamo con forza che questo tema, proprio perchè bisognoso di “disposizioni di tutela”, sia evidenziato nella presente proposta di legge.

- AGENTI DI SPETTACOLO

Sia nella premessa che, più specificatamente negli art. 5 e 6, troviamo l'attenzione dei proponenti la legge verso i c.d. agenti di spettacolo. Premesso che l'istituzione di un loro registro può forse essere cosa sicuramente utile a svolgere la loro attività in modo più serio e competente, è anche vero che non è certo con questa regolamentazione che la tutela del musicista si rafforza. Siamo sicuri, per esempio che cessi il monopolio di alcune agenzie su alcuni teatri? E che rapporto avranno con il collocamento speciale per lo spettacolo? E chi è fuori dalle agenzie che tipo di tutela avrà? Diventerà un ruolo di intermediazione? E con quali normative si proporrà? Crediamo che sarà il futuro rapporto tra i due soggetti – l'artista e l'agente di spettacolo – che determinerà il valore ed il grado della tutela e riteniamo quindi che sia corretto abrogare questi due articoli e rimandare in altra sede (p.e. legge spettacolo Carlucci) la problematica relativa agli agenti di spettacolo.

- PROBLEMATICHE PREVIDENZIALI

Per parlare delle problematiche previdenziali, che riguardano noi “artisti autonomi dello spettacolo” crediamo che si debba focalizzare subito la grave situazione che si è venuta a creare in questi ultimi anni a seguito dell'introduzione delle ultime normative legislative che ci riguardano come lavoratori dello spettacolo e soprattutto dall'entrata in vigore ormai dodici anni fa dell'ultima legge di riforma dell'Enpals (il decreto legge 182/97).

Sarebbe stato necessario in tutti questi anni verificare gli effetti concreti, la ricaduta pratica delle norme e dei meccanismi introdotti con quella L.182, verificare se quei meccanismi applicati ad un sistema previdenziale avente carattere solidaristico avessero realmente garantito la giusta proporzione tra contributi versati, retribuzioni percepite e misura della pensioni corrisposte, come anche sollecitava la Corte Costituzionale con la sua sentenza 173 del 1986, quando si esprimeva su queste tematiche previdenziali.

Ebbene tutto questo non si è verificato, anzi nell'applicazione della legge si è venuto a creare un profondo squilibrio fra l'ammontare complessivo dei contributi versati dai “lavoratori autonomi” nelle casse dell'Enpals, cioè il prelievo previdenziale e l'importo, la misura delle pensioni erogate.

Tanti colleghi artisti, di cui possiamo portare molti esempi, a fronte di importanti carriere decennali, pur avendo pagato all'ente previdenziale fior di contributi annuali, si ritrovano pensioni molto basse: mille euro al mese e anche meno.

Questo quadro sconsolante di pensioni basse erogate, va per forza confrontato con l'altro dato che è quello della attuale situazione di cassa del nostro Ente previdenziale, che si dice molto florida (si parla di una cifra di attivo nel 2007 di 170milioni di euro, sicuramente ad oggi cresciuta); va sottolineato che l'Ente partiva da una situazione di grave crisi alla fine degli anni novanta, e che questo incremento di attivo di cassa ha avuto inizio poco tempo dopo l'entrata in vigore della predetta legge delega di riforma (appunto la legge 182/97) appunto.

Ma quali sono i meccanismi della Legge 182, che determinano nella loro applicazione pratica questa situazione di iniquità, soprattutto nei confronti degli “artisti autonomi” dal momento che i “lavoratori subordinati” rientrano in un quadro di maggiori garanzie e tutele contrattuali?

La prima questione centrale è quella di come vengono conteggiate e calcolate le nostre giornate contributive da parte dei Teatri e diciamo questo proprio perchè la decisione di quante giornate riconoscerci per ogni spettacolo è stata fino ad oggi decisa unilateralmente dalle Imprese dello Spettacolo (teatri), pur essendo noi “autonomi”, per definizione, liberi di stabilire i tempi e le modalità di svolgimento del nostro lavoro.

Facciamo notare che non abbiamo mai avuto la possibilità fino ad oggi di poter contrattare queste modalità.

Il lavoro complessivo che svolgiamo per la realizzazione di uno spettacolo è lungo e si articola in più fasi: *la prima fase* la svolgiamo in piena autonomia, per la preparazione, lo studio, la memorizzazione, la preparazione fisica e si attua nei nostri studi professionali; *la seconda fase* è quella che si svolge all'interno della struttura organizzativa del Teatro, dell'Impresa ed è quella dell'allestimento, della realizzazione e della messa in scena finale dello spettacolo stesso.

Tutto questo complesso lavoro che ha comportato per l'artista magari due, tre, quattro mesi ed oltre di impegno non viene invece per nulla considerato dalle Imprese dello Spettacolo (teatri) le quali ci riconoscono come effettivamente lavorate e quindi da contribuire un numero molto minore di giornate. Magari solo quelle del concerto, delle recite, o quando va meglio solo una parte di prove svolte all'interno del Teatro.

Continuando il ragionamento si capisce che con questo meccanismo diventa quasi impossibile raggiungere il tetto delle 120 giornate utili per il raggiungimento della annualità: la media attuale degli artisti autonomi è di 35/40 giornate! (Si calcola che i giovani artisti per raggiungere il diritto alla pensione dovrebbero lavorare circa fino a 120/130 anni di età – lo prendiamo come un augurio di longevità?)

Dobbiamo chiederci a questo punto come mai i Teatri ci contribuiscono così poche giornate rispetto a quelle da noi “effettivamente lavorate”?

Il marchingegno elaborato dal legislatore con la Legge 182/97 all'Art.1 comma 8 Tabella A prevede vari scaglioni retributivi con le relative fasce contributive e fa sì che le Imprese dello Spettacolo abbiano tutto l'interesse a concentrare in pochi giorni la retribuzione lorda dell'artista, dato che al superamento delle varie fasce retributive giornaliere previste dalla 182, la percentuale contributiva a carico dell' Impresa passa da una percentuale del **23,8** %, al **2,5** %, permettendo un notevole risparmio sui contributi da versare (*Vedi scheda A*)

Il risultato finale di tutto ciò è che ci troviamo concentrata la retribuzione lorda complessiva solo su **poche giornate** che diventano esageratamente alte, “**grasse**” (giornate da 1000, 2000, 2500, 3000 e via a salire) (*vedi scheda C*)

Abbinato a questo meccanismo delle giornate poche e “grasse”, cioè molta verticalità e poca orizzontalità, vi è quello del tetto di retribuzione giornaliera pensionabile reintrodotta sempre con il nostro Decreto Legge 182 (art1.comma 10) che citando dice “...*Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si*

prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di £. 315.000.(ad oggi rivalutate a 210,16euro)..”

Quali sono gli effetti pratici dell'applicazione di questo “tetto giornaliero pensionabile”?

Prendendo la famosa giornata “grassa” di cui si parlava sopra, quella ad esempio di 1000euro, pur pagando i contributi su tutti i 1000euro, sono utili per la nostra pensione solo quelli pagati entro il tetto di 210euro, mentre gli altri pagati sulla eccedenza, cioè su 790euro, vanno ad arricchire le Casse dell'Ente previdenziale o come più elegantemente afferma l'ENPALS: “...i contributi versati sulla parte di retribuzione non pensionabile vanno ad alimentare il **sistema nella sua globalità...**”

Se osservate l'estratto contributivo di più anni di un artista lirico (*vedi scheda C*), potete ben vedere che la maggior parte delle giornate contributive supera e di gran lunga queste 210euro di “tetto pensionabile giornaliero” e che le eccedenze sono una cifra considerevole, tutte finite nelle Casse dell'Ente, o meglio come già detto vanno ad alimentare il “sistema nella sua globalità”.

Il concorrere dei due meccanismi cioè il non contribuirci da parte dell'Imprese tutto il lavoro effettivamente svolto con il risultato di avere poche giornate e paradossalmente “grasse” e contemporaneamente il “tetto pensionabile giornaliero” ha creato una situazione di profonda iniquità e di grave squilibrio tra i *contributi versati, le retribuzioni percepite e le pensione ottenute.* (*Vedi scheda B*)

Vi è necessità di una profonda revisione legislativa e di una semplificazione di questi meccanismi a dire il vero molto contorti, iniziando dal rivedere il comma 10 dell'Art1 della 182/97 quello del “tetto retributivo pensionabile” anche facendo riferimento, alla pari normativa in vigore presso l'INPS, e regolata dalla legge n. 67 del 1988, in base alla quale: “... la retribuzione imponibile che eccede il tetto pensionabile viene computata e va a costituire una quota aggiuntiva di pensione che si somma a quella determinata in base al tetto...”

Potrebbe essere ripresa a tal riguardo la legge n.70/93 che estendeva i diritti della legge 67/88 Inps sopracitata anche ai lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals!

Il **secondo punto** fondamentale è quello che vengano riconosciute nel Foglio d'Ingaggio, così come scritto nelle proposte di legge, tutte le giornate effettivamente lavorate dall'artista autonomo per lo studio, la preparazione, l'allestimento e la realizzazione degli spettacoli, definendo come data d'inizio contrattuale quella del lavoro autonomamente svolto in studio, facendo sì che la retribuzione lorda ricevuta possa essere “spalmata” su tutto l'arco delle giornate effettivamente lavorate e che tutte queste siano contribuite.

Si cita a tal proposito la risoluzione del Parlamento europeo del Giugno 2007 sullo Statuto degli artisti europei: “...art.27) ricorda che tutti gli artisti esercitano la loro attività in modo permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica o di spettacolo sulla scena; art.28) ricorda a tale proposito che i **periodi di ripetizione costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo** e che è necessario tener conto di tutti questi periodi d'attività nella carriera degli artisti, sia durante i periodi di disoccupazione che a fini pensionistici; si cita anche la Sentenza della Corte di Cassazione n.14761/2000 che dice: “...atteso, tra l'altro, che, in un

contratto artistico di durata, gli artisti non lavorano solo nei giorni in cui pongono in scena lo spettacolo, ma altresì nei giorni in cui lo progettano, lo preparano e lo provano...”.

- SANATORIA SITUAZIONI PREGRESSE

Apprezziamo l'intento espresso nelle proposte di legge di poter sanare le situazioni pregresse, laddove si dice: *“...di come favorire quei lavoratori autonomi che non avendo raggiunto le 120 giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali, per avere diritto alla pensione, possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota...”*

ma riteniamo che questa operazione non debba essere onerosa e soprattutto a carico degli artisti autonomi. *(vedi scheda B)*

Per il passato sarebbe sufficiente considerare raggiunto il diritto all'annualità pensionabile, laddove il reddito lordo complessivo annuale fosse stato superiore ad euro 5218,8 (43,49euro *minimale retribuzione giornaliera* moltiplicato 120 giornate).

- TOTALIZZAZIONE ENPALS/INPS

Sempre sui temi previdenziali vi segnaliamo difficoltà applicative nei meccanismi di totalizzazione dei contributi fra i due Enti ENPALS ed INPS, dal momento che i due Enti utilizzano diversi criteri utili per il raggiungimento dell'annualità contributiva (per i lavoratori del raggruppamento A dell'Enpals sono necessari 120 giorni annuali in confronto con i 312 giorni utili per il lavoratori Inps); non solo, gli artisti del gruppo A dell'Enpals hanno diritto alla pensione al raggiungimento del 60° anno di età, mentre per l'Inps al 65° anno.

Per ultimo il non riconoscimento reciproco delle giornate figurative, accreditate d'ufficio, con le normative in vigore nei due Enti.

Giusta e necessaria la sottolineatura nella Proposta di legge, della necessità di stabilire coefficienti di trasformazione tali da equiparare i diversi criteri in vigore nei due Enti.

- RICONOSCIMENTO GIORNATE LAVORATE ALL'ESTERO. IL DISTACCO DEI LAVORATORI AUTONOMI.

Il trattamento previdenziale dei lavoratori italiani, anche autonomi, all'estero trova il proprio fondamento in alcuni principi di carattere generale che sanciscono la parità di trattamento, il mantenimento dei diritti acquisiti in Paesi diversi, nonché il diritto dei lavoratori di vedere applicata un'unica legislazione in materia previdenziale. Quest'ultimo principio riveste una importanza particolare in quanto necessario ad evitare che un lavoratore che presti la propria attività all'estero non venga assicurato in nessuno stato o, al contrario, venga assoggettato contemporaneamente a due diversi sistemi di previdenza. In materia di sicurezza sociale la relativa normativa è contenuta nelle Convenzioni bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale e, in relazione ai movimenti di lavoratori all'interno dello Spazio Economico Europeo nonché nel territorio della Confederazione Elvetica, dal

Regolamento CEE 1408/71. Il principio base, anche in campo previdenziale, è quello della territorialità dell'obbligo contributivo, nel senso che di norma i contributi previdenziali vanno pagati nello Stato in cui si svolge l'attività lavorativa. Esistono tuttavia delle eccezioni, la più frequente delle quali è quella del distacco. La legislazione in materia di distacchi è applicabile al lavoratore che viene inviato dall'impresa del paese di origine, in un altro Stato membro, affinché egli effettui il lavoro in imprese situate nel paese d'impiego, per conto dell'impresa che l'ha distaccato. Il vantaggio per il lavoratore distaccato è principalmente quello di mantenere una posizione assicurativa unica evitando, fra l'altro, al momento del pensionamento, gli svantaggi derivanti da una carriera assicurativa frammentata, che comporterebbe inevitabili complicazioni burocratiche nell'ipotesi di pensioni erogate da istituti assicuratori di Paesi diversi. Nell'ambito dell'Unione Europea il periodo massimo di distacco previsto è pari a 12 mesi. Per tale periodo, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, l'istituzione competente dello Stato la cui legislazione rimane applicabile - per l'Italia la sede INPS competente per territorio, anche per i lavoratori iscritti all'Inpgi o, appunto, all'Enpals - rilascia al richiedente un apposito formulario, il modello E101, che attesta l'assoggettamento del lavoratore alla legislazione previdenziale di origine.

Il distacco è previsto anche per i lavoratori autonomi, ma l'entità del fenomeno è di gran lunga inferiore rispetto ai lavoratori subordinati. Il distacco per questa tipologia di lavoratori è anch'esso disciplinato dal Regolamento CEE 1408/71, e più precisamente all'art. 14 bis paragrafo 1 che testualmente recita: *“la persona che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro e svolge un lavoro nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, purché la durata prevedibile di tale lavoro non sia superiore a dodici mesi;”*

Fatta questa indispensabile premessa, parrebbe quindi pacifico che anche per i lavoratori autonomi iscritti all'Enpals, in caso di prestazione artistica svolta in uno Stato Estero, ed in particolare all'interno dell'Unione Europea, per un periodo inferiore ai 12 mesi valga la menzionata procedura del distacco con il versamento dei contributi al solo ente di previdenza nazionale.

Nella prassi tuttavia si segnala che gli sportelli locali Enpals negano detto meccanismo, adducendone l'applicabilità ai soli lavoratori dipendenti. Ne segue che in caso di trasferta transnazionale di un artista che opera autonomamente, i contributi previdenziali relativi alle retribuzioni percepite oltreconfine vengano versati presso sistemi di previdenza di altri Paesi, senza una reale certezza per l'iscritto che tali contributi contribuiscano alla determinazione del trattamento pensionistico. A ciò si aggiunga che il medesimo problema riguarda anche il riconoscimento da parte dell'Enpals delle giornate lavorate all'estero nel conteggio delle annualità contributive. Si chiede quindi all'Ente di fornire la propria interpretazione in merito alla normativa citata, fornendo alla scrivente notizie in merito alle procedure e alle modalità da seguire, per il riconoscimento e il sollecito trasferimento sull'estratto conto individuale dei nostri iscritti delle giornate lavorate all'estero.

SCHEDA A
SIMULAZIONI in base **tabella A**
D.Lgs. 182/97 art.1 comma 8

Caso 1

Giornate utili al raggiungimento delle 120 annuali	Retribuzione totale lorda percepita	Retribuzione pensionabile L.182/97 art1 comma 8	Contributi totali versati dal Committente
1 giornata utile su 120	Tot. 2100	210	Tot. 336,81
1gg Recita/Concerto		<i>1 giornata pensionabile</i>	

Caso 2

Giornate utili al raggiungimento delle 120 annuali	Retribuzione totale lorda percepita	Retribuzione pensionabile L.182/97 art1 comma 8	Contributi totali versati dal Committente
2 giornate utile su 120	1050	210	168,4
	1050	210	168,4
1gg. Prova Generale 1gg Recita/Concerto	<i>Tot. 2100</i>	<i>2 giornate pensionabili</i>	Tot. 336,80

Caso 3

Giornate utili al raggiungimento delle 120 annuali	Retribuzione totale lorda percepita	Retribuzione pensionabile L.182/97 art1 comma 8	Contributi totali versati dal Committente
10 giornate utili su 120 7gg. Preparazione in studio 1gg. Sopralluogo 1gg. Prova Generale 1gg Recita/Concerto	210	210	50,04
		<i>Tot. 2100</i>	<i>10 giornate pensionabili</i>

La differenza di versamento contributivo da parte del Committente e pertanto di risparmio fra il 1° caso (1 giornata 307,68€) il secondo e l'ultimo (10 giornate 499,80€) è di **195,60€**

Nel primo caso le giornate “pensionabili” ed utili per il diritto sono una;
nel secondo caso le giornate “pensionabili” ed utili per il diritto sono due;
nel terzo caso le giornate “pensionabili” ed utili per il diritto sono dieci.

SCHEDA B
CASO CAMPIONE DI
UN ARTISTA PROFESSIONISTA AUTONOMO
 RAPPORTO FRA
RETRIBUZIONI ANNUE E GIORNATE CONTRIBUTIVE UTILI

Anno	Giornate annuali utili per il diritto	Retribuzione globale annuale	Retribuzione media giornaliera (*)
2000	40	15600	414
2001	59	23860	404
2002	42	26371	628
2003	58	30439	525
2004	94	61105	650
2005	61	27375	450
2006	39	27264	700
2007	127	60605	477

(*) *petto medio giornaliero massimo pensionabile = 210,00 euro circa*

Come si vede dall'esempio il rapporto fra retribuzione globale annuale (e relativa contribuzione pagata) e giornate utili per il diritto è casuale. Solo un anno sono riconosciute più di 120 gg. (il 2007) mentre con un importo anche leggermente superiore (anno 2004) le giornate riconosciute ai fini contributivi sono solo 94.

Estratto contributivo Enpals di un Artista lirico anni 1999-2007



Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo

PERIODO		Num.	Codice	Retribuzione	Contr.	Codice	Codice	Sta	RAGIONE SOCIALE
DAL	AL	Giorni	contr.		BASE	Gruppo	qualif.	con	
22/10/1999	22/10/1999	1	<u>A1</u>	2065,83	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	AZIENDA TEATRO
11/11/1999	20/11/1999	7	<u>A1</u>	297,48	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	TEATRO
27/11/1999	27/11/1999	1	<u>A1</u>	2065,82	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	TEATRO
01/12/1999	31/12/1999	1	<u>A1</u>	774,69	0,1846	1	<u>081</u>	<u>2</u>	COMUNE DI
31/12/1999	31/12/1999	1	<u>A1</u>	1032,91	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE TEATRO
01/03/2000	31/03/2000	1	<u>A1</u>	430,21	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE ORCHESTRA
01/04/2000	30/04/2000	5	<u>A1</u>	430,42	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE ORCHESTRA
01/10/2000	31/10/2000	2	<u>A1</u>	321,76	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE ORCHESTRA
01/11/2000	30/11/2000	1	<u>A1</u>	2582,28	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	COMITATO
01/11/2000	30/11/2000	6	<u>A1</u>	589,97	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE ORCHESTRA
01/11/2000	30/11/2000	16	<u>A1</u>	117,37	0,1562	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE TEATRO
01/12/2000	31/12/2000	1	<u>A1</u>	1086,63	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	SOCIETA'
01/12/2000	31/12/2000	2	<u>A1</u>	1291,14	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	AZIENDA TEATRO
01/12/2000	31/12/2000	6	<u>A1</u>	117,41	0,1562	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE TEATRO
01/01/2001	31/01/2001	1	<u>A1</u>	2582,28	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE
22/01/2001	28/01/2001	7	<u>A1</u>	368,90	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	COMUNE DI
01/08/2001	31/08/2001	1	<u>AO</u>	1032,91	0,1846	1	<u>081</u>	<u>2</u>	ASSOCIAZIONE
01/09/2001	30/09/2001	18	<u>A1</u>	114,77	0,1278	1	<u>011</u>	<u>2</u>	AZIENDA TEATRO
01/10/2001	31/10/2001	1	<u>A1</u>	2065,82	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	COMITATO
01/10/2001	31/10/2001	2	<u>A1</u>	1032,91	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	COMUNE DI
01/10/2001	31/10/2001	8	<u>A1</u>	100,45	0,1278	1	<u>011</u>	<u>2</u>	COMITATO
20/10/2001	21/10/2001	2	<u>A1</u>	1032,91	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE TEATRO
01/11/2001	30/11/2001	1	<u>A1</u>	1807,59	0,1846	1	<u>012</u>	<u>2</u>	TEATRO
01/11/2001	30/11/2001	10	<u>A1</u>	100,40	0,1278	1	<u>011</u>	<u>2</u>	COMITATO
03/11/2001	04/11/2001	2	<u>A1</u>	1032,91	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	COMUNE DI
29/11/2001	30/11/2001	2	<u>A1</u>	903,80	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE TEATRO
01/12/2001	31/12/2001	1	<u>A1</u>	1807,59	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE
01/01/2002	31/01/2002	1	<u>A1</u>	517,00	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	TEATRO COMUNALE
01/01/2002	31/01/2002	1	<u>A1</u>	1808,00	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	TEATRO COMUNALE
13/01/2002	13/01/2002	1	<u>A1</u>	1808,00	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE TEATRO
01/03/2002	31/03/2002	1	<u>A1</u>	516,00	0,1846	1	<u>012</u>	<u>2</u>	ASSOCIAZIONE
01/07/2002	31/07/2002	1	<u>A1</u>	550,00	0,1846	1	<u>081</u>	<u>2</u>	ASSOCIAZIONE



Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo

PERIODO		Num.	Codice	Retribuzione	Contr.	Codice	Codice	Sta	RAGIONE SOCIALE
DAL	AL	Giorni	contr.		BASE	Gruppo	qualif.	con	
01/10/2002	31/10/2002	17	<u>A1</u>	334,18	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	COMUNE
01/11/2002	30/11/2002	2	<u>A1</u>	2840,50	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	AZIENDA TEATRO
01/11/2002	30/11/2002	15	<u>A1</u>	137,67	0,1562	1	<u>011</u>	<u>2</u>	COMITATO
01/12/2002	31/12/2002	1	<u>A1</u>	2065,00	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	AZIENDA TEATRO
03/12/2002	03/12/2002	1	<u>A1</u>	2065,00	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE TEATRO
08/12/2002	08/12/2002	1	<u>A1</u>	3615,00	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	COMUNE
14/02/2003	16/02/2003	3	<u>A1</u>	1893,67	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	COMUNE
04/03/2003	20/03/2003	17	<u>A1</u>	558,82	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	AMMINISTRAZIONE
01/06/2003	30/06/2003	3	<u>A1</u>	772,00	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE ORCHESTRA
21/07/2003	21/07/2003	1	<u>A1</u>	484,00	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE ORCHESTRA
3/10/2003	31/10/2003	8	<u>A1</u>	366,50	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	ENTE AUTONOMO TEATRO
01/11/2003	30/11/2003	26	<u>A1</u>	366,42	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	ENTE AUTONOMO
04/02/2004	08/02/2004	4	<u>A1</u>	509,00	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE I.C.O."
01/03/2004	31/03/2004	12	<u>A1</u>	375,00	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	AMMINISTRAZIONE
01/04/2004	04/04/2004	4	<u>A1</u>	375,00	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	AMMINISTRAZIONE
01/05/2004	31/05/2004	4	<u>A1</u>	636,25	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE I.C.O.
26/05/2004	31/05/2004	6	<u>A1</u>	515,67	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE TEATRO
01/06/2004	30/06/2004	26	<u>A1</u>	515,62	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE TEATRO
25/07/2004	25/07/2004	1	<u>A1</u>	2524,00	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	COMUNE
10/09/2004	30/09/2004	18	<u>A1</u>	545,44	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	COMUNE
01/10/2004	31/10/2004	3	<u>A1</u>	2666,67	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FESTIVAL
01/10/2004	31/10/2004	4	<u>A1</u>	545,50	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	COMUNE
01/11/2004	30/11/2004	8	<u>A1</u>	625,00	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	COMUNE
13/12/2004	19/12/2004	4	<u>A1</u>	1625,00	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	ORCHESTRA
01/03/2005	31/03/2005	13	<u>A1</u>	461,54	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	AMMINISTRAZIONE
01/06/2005	30/06/2005	10	<u>A1</u>	281,30	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	ASSOCIAZIONE
01/07/2005	31/07/2005	26	<u>A1</u>	518,08	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	ASSOCIAZIONE LIRICA
01/08/2005	31/08/2005	12	<u>A1</u>	424,33	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	ASSOCIAZIONE
01/01/2006	31/01/2006	2	<u>A1</u>	500,00	0,1846	1	<u>012</u>	<u>2</u>	ASSOCIAZIONE LIRICA
01/01/2006	31/01/2006	16	<u>A1</u>	329,06	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE LIRICO SINFONICA
01/03/2006	31/03/2006	6	<u>A1</u>	1000,00	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	ASSOCIAZIONE LIRICA
07/06/2007	30/06/2007	21	<u>A1</u>	615,38	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE
01/07/2007	21/07/2007	18	<u>A1</u>	615,39	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE
21/08/2007	31/08/2007	10	<u>A1</u>	687,50	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE
01/09/2007	30/09/2007	26	<u>A1</u>	687,50	0,1846	1	<u>011</u>	<u>2</u>	FONDAZIONE